

Delibera consiglio comunale n. 4 del del 27/03/2019

**oggetto:** Approvazione delle tariffe relative alla tari anno 2019, individuazione delle scadenze di pagamento e approvazione piano finanziario di gestione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria delibera n.18 del 17-07-2014 con la quale sono state approvate le tariffe relative alla TARI ;

Vista la delibera G.C. N. 24 del 27-2-19 con la quale l'organo esecutivo, sulla base dei costi del piano finanziario 2019 propone la conferma delle tariffe in vigore nonché di stabilire come scadenza di pagamento le seguenti date:

prima a rata	30 settembre 2019
seconda rata	30 novembre 2019

unica soluzione 30 settembre 2019

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
  - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il

tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

**RITENUTO** doveroso, in base all'art. 1 , comma 683 L. 147/2013 , approvare la proposta dell' organo esecutivo e precisamente: :

:

#### **ABITAZIONE PRINCIPALE RESIDENTI**

<b>Categoria</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>Quota variabile</b>
Nucleo da 1 componente	0,53	40,64
Nucleo da 2 componenti	0,62	84,82
Nucleo da 3 componenti	0,69	121,90
Nucleo da 4 componenti	0,75	149,00
Nucleo da 5 componenti	0,81	196,40
Nucleo da 6 componenti o più componenti	0,86	230,27

#### **PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE RESIDENTI**

<b>Categoria</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>Quota variabile</b>
Nucleo da 1 componente	0,53	0
Nucleo da 2 componenti	0,62	0
Nucleo da 3 componenti	0,69	0
Nucleo da 4 componenti	0,75	0
Nucleo da 5 componenti	0,81	0
Nucleo da 6 o più componenti	0,86	0

#### **ABITAZIONE DOPPIA A DISPOSIZIONE DI RESIDENTI**

<b>Categoria</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>Quota variabile</b>
Nucleo da 1 componente	0,53	23,57
Nucleo da 2 componenti	0,62	55,00
Nucleo da 3 componenti	0,69	70,70
Nucleo da 4 componenti	0,75	86,42
Nucleo da 5 componenti	0,81	113,92
Nucleo da 6 o più componenti	0,86	133,56

#### **PERTINENZE ABITAZIONE DOPPIA A DISPOSIZIONE DI RESIDENTI**

<b>Categoria</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>Quota variabile</b>
Nucleo da 1 componente	0,53	0
Nucleo da 2 componenti	0,62	0
Nucleo da 3 componenti	0,69	0
Nucleo da 4 componenti	0,75	0
Nucleo da 5 componenti	0,81	0
Nucleo da 6 o più componenti	0,86	0

#### **ABITAZIONE NON RESIDENTI**

<b>Categoria</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>Quota variabile</b>
Nucleo da 1 componente	0,53	23,57
Nucleo da 2 componenti	0,62	55,00
Nucleo da 3 componenti	0,69	70,70
Nucleo da 4 componenti	0,75	86,42
Nucleo da 5 componenti	0,81	113,92
Nucleo da 6 o più componenti	0,86	133,56

**PERTINENZE NON RESIDENTI**

<b>Categoria</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>Quota variabile</b>
Nucleo da 1 componente	0,53	0
Nucleo da 2 componenti	0,62	0
Nucleo da 3 componenti	0,69	0
Nucleo da 4 componenti	0,75	0
Nucleo da 5 componenti	0,81	0
Nucleo da 6 o più componenti	0,86	0

**UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>Quota variabile</b>	<b>totale</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>0,64</b>	<b>0,73</b>	<b>1,37</b>
2. Campeggi, distributori carburanti , impianti sportivi	<b>1,22</b>	<b>0,42</b>	<b>1,64</b>
3. Stabilimenti balneari	<b>0,62</b>	<b>0,7</b>	<b>1,32</b>
302 Aziende agricole- magazzini -depositi	<b>0,52</b>	<b>0,85</b>	<b>1,37</b>
4. Esposizioni, autosaloni	<b>0,36</b>	<b>0,5</b>	<b>0,86</b>
5. Alberghi con ristorante	<b>0,89</b>	<b>1,3</b>	<b>2,19</b>
6. Alberghi senza ristorante	<b>0,85</b>	<b>1</b>	<b>1,85</b>
7. Case di cura e riposo	<b>0,72</b>	<b>1,02</b>	<b>1,74</b>
8. Uffici, agenzie, studi professionali	<b>1,04</b>	<b>1,58</b>	<b>2,62</b>
9. Banche ed istituti di credito	<b>0,52</b>	<b>0,9</b>	<b>1,42</b>
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<b>0,89</b>	<b>1,38</b>	<b>2,27</b>
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>0,79</b>	<b>1,43</b>	<b>2,22</b>
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere, estetista )	<b>0,96</b>	<b>1,58</b>	<b>2,54</b>
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>0,89</b>	<b>1,34</b>	<b>2,23</b>
14. Attività industriali con capannoni di produzione	<b>0,62</b>	<b>1</b>	<b>1,62</b>
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>0,45</b>	<b>0,66</b>	<b>1,11</b>
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	<b>3,3</b>	<b>5,90</b>	<b>9,20</b>
17. Bar, caffè, pasticceria	<b>2,8</b>	<b>4,2</b>	<b>7,0</b>
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>1,25</b>	<b>2</b>	<b>3,25</b>
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>3,5</b>
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	<b>4,4</b>	<b>7,2</b>	<b>11,6</b>
21. Discoteche, night club	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>1,8</b>
22. Mercato NO ALIMENTARI	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
23. Mercato ALIMENTARI	<b>0,5</b>	<b>2</b>	<b>2,5</b>

in conformità anche del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio al presente atto allegato;

Tutto ciò premesso

Visti i pareri favorevoli resi dai responsabili di servizi espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano

### **DELIBERA**

1. di determinare e confermare anche per l'anno 2019 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e precisamente:

#### **ABITAZIONE PRINCIPALE RESIDENTI**

<b>Categoria</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>Quota variabile</b>
Nucleo da 1 componente	0,53	40,64
Nucleo da 2 componenti	0,62	84,82
Nucleo da 3 componenti	0,69	121,90
Nucleo da 4 componenti	0,75	149,00
Nucleo da 5 componenti	0,81	196,40
Nucleo da 6 componenti o più componenti	0,86	230,27

#### **PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE RESIDENTI**

<b>Categoria</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>Quota variabile</b>
Nucleo da 1 componente	0,53	0
Nucleo da 2 componenti	0,62	0
Nucleo da 3 componenti	0,69	0
Nucleo da 4 componenti	0,75	0
Nucleo da 5 componenti	0,81	0
Nucleo da 6 o più componenti	0,86	0

#### **ABITAZIONE DOPPIA A DISPOSIZIONE DI RESIDENTI**

<b>Categoria</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>Quota variabile</b>
Nucleo da 1 componente	0,53	23,57
Nucleo da 2 componenti	0,62	55,00
Nucleo da 3 componenti	0,69	70,70
Nucleo da 4 componenti	0,75	86,42
Nucleo da 5 componenti	0,81	113,92
Nucleo da 6 o più componenti	0,86	133,56

#### **PERTINENZE ABITAZIONE DOPPIA A DISPOSIZIONE DI RESIDENTI**

<b>Categoria</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>Quota variabile</b>
Nucleo da 1 componente	0,53	0
Nucleo da 2 componenti	0,62	0
Nucleo da 3 componenti	0,69	0
Nucleo da 4 componenti	0,75	0
Nucleo da 5 componenti	0,81	0
Nucleo da 6 o più componenti	0,86	0

**ABITAZIONE NON RESIDENTI**

<b>Categoria</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>Quota variabile</b>
Nucleo da 1 componente	0,53	23,57
Nucleo da 2 componenti	0,62	55,00
Nucleo da 3 componenti	0,69	70,70
Nucleo da 4 componenti	0,75	86,42
Nucleo da 5 componenti	0,81	113,92
Nucleo da 6 o più componenti	0,86	133,56

**PERTINENZE NON RESIDENTI**

<b>Categoria</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>Quota variabile</b>
Nucleo da 1 componente	0,53	0
Nucleo da 2 componenti	0,62	0
Nucleo da 3 componenti	0,69	0
Nucleo da 4 componenti	0,75	0
Nucleo da 5 componenti	0,81	0
Nucleo da 6 o più componenti	0,86	0

**UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa</b>	<b>Quota variabile</b>	<b>totale</b>
24. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>0,64</b>	<b>0,73</b>	<b>1,37</b>
25. Campeggi, distributori carburanti , impianti sportivi	<b>1,22</b>	<b>0,42</b>	<b>1,64</b>
26. Stabilimenti balneari	<b>0,62</b>	<b>0,7</b>	<b>1,32</b>
302 Aziende agricole- magazzini -depositi	<b>0,52</b>	<b>0,85</b>	<b>1,37</b>
27. Esposizioni, autosaloni	<b>0,36</b>	<b>0,5</b>	<b>0,86</b>
28. Alberghi con ristorante	<b>0,89</b>	<b>1,3</b>	<b>2,19</b>
29. Alberghi senza ristorante	<b>0,85</b>	<b>1</b>	<b>1,85</b>
30. Case di cura e riposo	<b>0,72</b>	<b>1,02</b>	<b>1,74</b>
31. Uffici, agenzie, studi professionali	<b>1,04</b>	<b>1,58</b>	<b>2,62</b>
32. Banche ed istituti di credito	<b>0,52</b>	<b>0,9</b>	<b>1,42</b>
33. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<b>0,89</b>	<b>1,38</b>	<b>2,27</b>
34. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>0,79</b>	<b>1,43</b>	<b>2,22</b>
35. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere, estetista )	<b>0,96</b>	<b>1,58</b>	<b>2,54</b>
36. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>0,89</b>	<b>1,34</b>	<b>2,23</b>
37. Attività industriali con capannoni di produzione	<b>0,62</b>	<b>1</b>	<b>1,62</b>
38. Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>0,45</b>	<b>0,66</b>	<b>1,11</b>
39. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	<b>3,3</b>	<b>5,90</b>	<b>9,20</b>
40. Bar, caffè, pasticceria	<b>2,8</b>	<b>4,2</b>	<b>7,0</b>
41. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>1,25</b>	<b>2</b>	<b>3,25</b>
42. Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>3,5</b>
43. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	<b>4,4</b>	<b>7,2</b>	<b>11,6</b>
44. Discoteche, night club	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>1,8</b>
45. Mercato NO ALIMENTARI	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
46. Mercato ALIMENTARI	<b>0,5</b>	<b>2</b>	<b>2,5</b>

3 Di approvare il Piano Finanziario di cui all'allegato "A", che si considera parte integrante del presente atto di dare atto che l'approvazione del Piano Finanziario non costituisce in alcun modo implicito affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti;

4 Di stabilire per l'anno 2019 le seguenti date di riscossione:

prima a rata	30 settembre 2019
seconda rata	30 novembre 2019

unica soluzione 30 settembre 2019

5 di trasmettere in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti della nota prot. 5343 del 06/04/2012 del MEF.

Successivamente,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 .